

Revoca dell'autorizzazione a Sopaf s.p.a., con sede in Milano, a detenere una partecipazione pari o superiore al 10% nel capitale di una società assicurativa o riassicurativa.

**L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO**

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

VISTO l'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente l'autorizzazione a partecipare al capitale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

VISTO l'art. 74 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente la sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ed, in particolare, l'art. 13, comma 28;

VISTO il Regolamento Isvap n. 2 del 9 maggio 2006 concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti dell'Isvap;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2577 del 20 dicembre 2007 con il quale si autorizzava Sopaf S.p.A. ad assumere una partecipazione rilevante nel capitale sociale di Aviva Previdenza S.p.A.;

VISTA la nota Isvap del 21 settembre 2012 prot. 1712004901 con la quale si chiedevano a Sopaf S.p.A. informazioni aggiornate sulla propria situazione economica e finanziaria;

VISTA la lettera di riscontro del 26 ottobre 2012, pervenuta il 7 novembre 2012, con la quale Sopaf S.p.A. ha comunicato che in data 24 settembre 2012 ha depositato, presso il Tribunale competente, domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e che il successivo 15 ottobre il Consiglio di Amministrazione della stessa ha optato per la natura liquidatoria del concordato preventivo;

VISTA la lettera inviata in data 19 dicembre 2012 dal Collegio dei liquidatori di Sopaf S.p.A. (in liquidazione e in concordato) con la quale il suddetto organo ha comunicato che il Tribunale di Milano, che già aveva ritenuto sussistente il presupposto di fallibilità del richiedente, ha accolto l'istanza di Sopaf S.p.A. e, in data 27 novembre 2012, ha concesso ulteriori 60 giorni per la presentazione della proposta di concordato e del piano di cui all'art. 161 della Legge fallimentare.

CONSIDERATO che la suddetta comunicazione del 19 dicembre conferma lo stato di liquidazione volontaria e che la decisione del Tribunale riguarda esclusivamente l'eventuale apertura della procedura fallimentare o la continuazione della liquidazione volontaria grazie agli effetti del concordato preventivo;

RITENUTI essere venuti meno i requisiti previsti dall'articolo 68, comma 5 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 per l'autorizzazione a detenere una partecipazione pari o superiore al 10% nel capitale di una impresa assicurativa o riassicurativa con particolare riferimento alla qualità ed alla solidità finanziaria del soggetto detentore;

Dispone

La revoca dell'autorizzazione in capo a Sopaf S.p.A. con sede in Milano, attualmente azionista al 45%, a detenere una partecipazione pari o superiore al 10% nel capitale sociale di Aviva Previdenza s.p.a., ai sensi dell'art. 68, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

La revoca comporta, ai sensi dell'articolo 74, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il divieto di esercizio dei diritti di voto inerenti alle partecipazioni per le quali è stata revocata la suddetta autorizzazione, pur essendo le stesse computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

La citata partecipazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 74 del citato decreto, deve essere alienata entro un anno dalla data del presente provvedimento.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorità.

Il Commissario Straordinario
(Giancarlo Giannini)